REGOLAMENTO (CEE) N. 2475/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 720/88 che fissa, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1988 la quantità massima di taluni prodotti nel settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1920/87 (2), in particolare l'articolo 14,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1184/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi messi in consumo in Portogallo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1726/87 (4), viene redatto un bilancio preventivo di approvvigionamento annuo per taluni prodotti del settore dei grassi; che il bilancio relativo al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1988 è stato stabilito con decisione della Commissione del 18 marzo 1988; che l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1184/86 dispone la revisione trimestrale, se del caso, del bilancio; che alla luce dei dati statistici attualmente in possesso della Commissione sulla produzione e il consumo dei citati prodotti è opportuno rivedere il bilancio di cui trattasi e modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 720/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1988, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Portogallo (5);

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 720/88 è modificato come segue: le cifre « 65 000 » e « 110 000 » sono sostituite rispettivamente da « 85 000 » e « 126 000 ».

2. Nel paragrafo 2 le cifre « 65 000 » e « 98 000 » sono sostituite rispettivamente da « 85 000 » e « 114 000 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.
(3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23.
(4) GU n. L 163 del 22. 6. 1987, pag. 17.
(5) GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 47.